

usicivici

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usicivici.wordpress.com

Materiali per la discussione

Terzo emendamento PD alla Legge di Stabilità 2013 sulla ridefinizione delle aree di demanio marittimo e il riconoscimento di un diritto di opzione per l'acquisto da parte degli attuali occupanti. (3.0.16; 13 novembre 2013)

Articolo aggiuntivo n. 3.0.16 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 3, presentato il 13/11/2013 in V Bilancio del Senato da Manuela GRANAIOLA (PD) e altri 4 cofirmatari: Donatella ALBANO, Andrea MARCUCCI, Salvatore TOMASELLI, Vito VATTUONE.

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)

1. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Nelle more dell'approvazione di una specifica normativa volta a stabilire gli importi dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che hanno subito incrementi del canone superiori al 300 per cento, sono sospesi fino al 15 giugno 2014 i pagamenti dei relativi canoni anche nel caso in cui gli importi dovuti siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-ter. Sono altresì, sospesi fino alla data del 15 giugno 2014 i provvedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti nei confronti delle concessioni di cui al comma 5-bis relativi alla sospensione, revoca o decadenza delle concessioni demaniali marittime derivanti dal mancato versamento del canone nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter calcolata in 65 milioni di euro si provvede:

a) con l'adeguamento a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni dovuti a partire dal 1° gennaio 2007, qualora non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) qualora non sufficiente quanto previsto alla lettera a) e b), con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni dovuti dalle concessioni. di cui al comma 5-bis, a partire dall'entrata in vigore della presente legge fino a 15 giugno 2014».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «48 milioni di euro per l'anno 2014, 648 milioni nell'anno 2015 e 1.358 milioni»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:	20.000;
2015:	20.000;
2016:	20.000.

Tratto da openparlamento (www.parlamento17.openpolis.it)